



Città di Massafra
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 22 settembre '11

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Indice

Art. 1- Principi generali

Art. 2- Organizzazione e funzionamento

Art. 3- Modalità di accesso al servizio e responsabilità delle famiglie

Art. 4- Criteri di ammissione ed esclusione dal servizio

Art. 5- Determinazione delle rette a carico delle famiglie

Art.6- Adempimenti del personale in servizio

Art.7- Comportamento a bordo

Art. 8-Trasporto Scolastico per gli alunni diversamente abili

Art.9-Trasporto Scolastico attività ex-scolastiche

Art.10- Trasporto alunni non residenti

Art.11-Dati personali e sensibili

Art.12-Rinvio alla normativa vigente ed entrata in vigore.

Art. 1
Principi generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni delle scuole dell'obbligo, presenti sul territorio comunale.
2. E' garantito, prioritariamente, agli alunni delle scuole dell'obbligo residenti in zone periferiche della città e nelle frazioni che, a causa della distanza della propria abitazione dalla scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica di competenza.
3. E' organizzato dal Comune, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

Art. 2
Organizzazione e funzionamento

1. Il servizio viene assicurato con mezzi propri, per il tragitto casa-scuola e viceversa, unicamente verso la scuola di appartenenza dell'alunno;
2. L'Ufficio comunale competente provvede annualmente a definire i percorsi e i punti di raccolta lungo gli itinerari, tenendo conto:
 - a) dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
 - b) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
 - c) della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 500 m.;
 - d) delle condizioni di viabilità per garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti trasportati.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, anche in corso d'anno, in base al numero delle domande di iscrizione pervenute, all'eventuale soppressione di sedi scolastiche, alle risorse finanziarie disponibili e ad altri fattori, quali il tempo di permanenza sui mezzi, il rispetto degli orari scolastici, ecc.
4. Il servizio consiste nella presa in carico degli alunni/e residenti regolarmente iscritti, con le seguenti modalità:
 - ~ all'andata: dalla fermata indicata dall'ufficio Pubblica Istruzione alla scuola di appartenenza;
 - ~ al ritorno: dalla scuola frequentata alla fermata scuolabus indicata dall'ufficio competente;
5. Il servizio viene erogato per il periodo definito dall'Amministrazione, tenendo conto del calendario scolastico delle singole scuole. Non si effettua il servizio di trasporto in occasione degli esami di fine anno e non è garantito in occasione di assemblee o di sciopero del personale della scuola, di modifiche nell'orario di entrata e di uscita o per cause di forza maggiore (es. avverse condizioni meteorologiche, interruzione della viabilità, danni non prevedibili agli scuolabus, scioperi del personale comunale, ecc.);

Art. 3

Modalità di accesso al servizio e responsabilità delle famiglie

1. L'iscrizione al servizio dovrà essere formalizzata dagli utenti ogni anno scolastico, nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale e resi noti dall'Ufficio Pubblica Istruzione. L'utenza deve dare preventiva comunicazione scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione di eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato nella domanda di iscrizione. In tal caso, l'ufficio competente verificherà la compatibilità della richiesta con il piano dei trasporti scolastici vigenti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. Le richieste presentate oltre i termini previsti dall'avviso sono accolte solo compatibilmente con la disponibilità dei posti.
3. Presentando domanda di iscrizione al servizio, i genitori si impegnano personalmente a ritirare il bambino/a alla fermata dello scuolabus di ritorno dalla scuola; in caso di impedimento devono espressamente chiedere che il minore sia consegnato esclusivamente ad una o più persone maggiorenni/e, indicate nella domanda di iscrizione e dagli stessi espressamente delegata/e. La domanda, in tal senso, deve essere completa delle generalità della persona delegata corredata di copia fotostatica di carta d'identità.
4. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di I e II grado, la famiglia può autorizzare l'accompagnatore a lasciare i propri figli alla fermata per il rientro autonomo all'abitazione; in tal caso i genitori dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, con assunzione di ogni responsabilità. L'Amministrazione si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza dell'alunno.
5. Nel caso in cui i genitori o tutori degli alunni siano impossibilitati ad accompagnare o a riprendere il proprio figlio/a dalla fermata dello scuolabus, personalmente o a mezzo delegato, devono comunicarlo all'ufficio competente, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità su cose o fatti che possano accadere.
6. Nel caso di mancata presenza alla fermata dello scuolabus del genitore, o della persona delegata, il/la bambino/a rimarrà sullo scuolabus; al termine del percorso, l'autista e/o accompagnatore lo affida al Comando di Polizia Municipale, dove i genitori andranno a prenderlo.
7. Ai genitori, che per tre volte si rendono inadempienti, il servizio verrà sospeso per un periodo di un mese, senza prevedere alcun rimborso delle quote versate.
8. La conduzione del minore, dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa, è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.

Art. 4

Criteri di ammissione ed esclusione dal servizio

1. Possono fruire del servizio prioritariamente gli alunni residenti la cui abitazione sia collocata nelle zone extraurbane del Comune di Massafra distante non meno di un chilometro dalla sede scolastica di appartenenza
2. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sui mezzi sarà redatta graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) casi segnalati per iscritto dai Servizi Sociali comunali;
 - b) presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto;
 - c) alunni che per motivi di salute appositamente certificati siano impossibilitati dal percorrere lunghe distanze, e il cui accompagnamento non può essere garantito dai genitori per mancanza di mezzi propri o di mezzi pubblici idonei;

- d) alunni figli di genitori, entrambi lavoratori con orari di lavoro non compatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche;
 - e) alunni orfani di uno od entrambi i genitori con impossibilità al raggiungimento della sede scolastica;
 - f) presenza di più figli da trasportare a scuole diverse;
 - g) ordine cronologico delle domande di ammissione al servizio.
3. La graduatoria finale determinerà gli utenti ammessi a fruire del servizio. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dalla Amministrazione Comunale.
 4. L'Ufficio competente provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese dai genitori nella domanda di iscrizione.
 5. L'accoglimento della domanda prevede l'impegno da parte del genitore al pagamento della quota contributiva stabilita ed il rispetto assoluto della normativa contenuta nel presente Regolamento.
 6. In caso di prolungate assenze ingiustificate, segnalate dall'autista all'ufficio Pubblica Istruzione, pari al 20% nel mese, si provvederà alla cancellazione dell'utente dal servizio, assegnando il posto all'eventuale richiedente in lista di attesa.
 7. L'utente che intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta presso l'Ufficio competente, con diritto al rimborso della tariffa mensile in caso di rinuncia nei primi quindici giorni del mese.

Art. 5

Determinazione delle rette a carico delle famiglie

1. Le famiglie degli alunni utenti del servizio trasporto scolastico partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota mensile fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale per la durata del servizio.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le tariffe in corso d'anno scolastico previa tempestiva informazione agli utenti comunicata mediante avviso pubblicato anche sul sito istituzionale.
3. La retta mensile a carico delle famiglie è determinata in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare richiedente il servizio; in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, verrà applicata la quota tariffaria più alta.
4. E' prevista l'esenzione dal pagamento della retta nei seguenti casi:
 - a) alunni diversamente abili;
 - b) utenti aventi un reddito pari o inferiore alla soglia I.S.E.E. determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
5. La retta mensile dovrà essere corrisposta per intero in forma anticipata, entro il giorno precedente all'accesso al servizio.
6. Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente, l'ufficio competente sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni. In caso di mancato adempimento, si procederà, mediante riscossione coattiva.

Art.6
Adempimenti del personale in servizio

1. L'autista e l'accompagnatore non sono in alcun modo autorizzati ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali. Quindi, eventuali oggetti, medicinali denaro ecc non potranno essere consegnati all'autista e/o all' accompagnatore ma andranno recapitati dalle famiglie direttamente al personale della scuola a cui sono destinati.
2. L' accompagnatore avrà cura di far salire sull'autobus gli alunni in possesso di tesserino in regola con i versamenti e di verificare con apposito registro i nomi degli alunni che si trovano sul mezzo adibito a trasporto scolastico.
3. L'accompagnatore deve altresì curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo.
4. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.
5. Qualora si dovessero verificare situazioni particolari, (es.: problemi di salute del bambino, condizioni climatiche avverse, eventi improvvisi di pericolosità) che, in base all'ordinaria prudenza, facciano ritenere sussistenti circostanze specifiche e contingenti di pericolo nel rientro autonomo del bambino alla propria abitazione, gli accompagnatori, attivata la ricerca telefonica dei familiari, potranno accompagnare il minore al comando della Polizia Municipale.

Art.7
Comportamento a bordo

1. Durante il tragitto gli utenti devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalle vetture. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui il conducente non può essere ritenuto responsabile.
2. Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, dopo due richiami scritti da parte dell'ufficio Pubblica Istruzione, potrà essere sospeso per un periodo variabile da due settimane a due mesi.
3. In caso di ulteriore reiterato grave comportamento, l'ufficio valuterà la esclusione dal servizio, senza il diritto ad ottenere alcun rimborso anche parziale della tariffa pagata.
4. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto

Art. 8
Trasporto Scolastico per gli alunni diversamente abili

1. Il presente regolamento assicura agli alunni diversamente abili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento scolastico e sociale come da art. 8 della legge quadro n.104, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale dei diversamente abile, sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici;

2. Il trasporto per gli alunni richiedenti è gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

Art.9

Trasporto Scolastico attività ex-scolastiche

1. L'Amministrazione Comunale compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale allo scopo di sostenere iniziative didattiche ed educative della scuola, potrà soddisfare eventuali esigenze di trasporto scolastico per visite guidate sul territorio, spettacoli teatrali, gite scolastiche, ed ogni altra iniziativa esterna, purché di carattere formativo - educativo, previo pagamento da parte della Scuola interessata di una quota contributiva determinata tenendo conto dei costi di carburante rapportato alla distanza chilometrica percorsa e del personale utilizzato.
2. Per quel che riguarda le norme di comportamento degli utenti e le responsabilità si rinvia, per quanto compatibile, a quanto previsto all'articolo precedente del presente regolamento.
3. Gli insegnanti accompagnatori risponderanno dei comportamenti degli alunni a loro affidati, in quanto attività previste all'interno dell'orario scolastico.

Art.10

Trasporto alunni non residenti

1. Il servizio può essere accordato anche ai non residenti, iscritti in Scuole del territorio comunale, previa valutazione delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di posti sullo scuolabus;
 - fermate in zone che risultino sul percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza.

Art.11

Dati personali e sensibili

1. L'ufficio Pubblica Istruzione e gli altri uffici interessati del Comune di Massafra utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art.12

Rinvio alla normativa vigente ed entrata in vigore.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento al codice civile e alle vigenti norme di legge in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.